



COMUNE DI BAGNARA CALABRIA

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA



ATTENZIONE PESTE SUINA AFRICANA

La Peste Suina Africana (PSA) è una malattia virale che colpisce cinghiali e maiali.

NON E' TRASMISSIBILE AGLI ESSERI UMANI

ORDINANZA REGIONE CALABRIA N. 1/23 DEL 19-05-2023

Misure di contenimento

Vista l'ordinanza del Commissario ad Acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai Disavanzi del SSR calabrese in qualità di Autorità Competente, n. 1 del 19.5.2023, avente ad oggetto misure di contenimento della Peste Suina Africana;

Rilevato che il territorio del Comune di Bagnara Calabria ricade nella "zona infetta";

Al fine di prevenire l'ulteriore diffusione della malattia e di tutelare l'igiene e la sanità pubblica, come previsto dall'art. 3 della predetta Ordinanza;

SI AVVISA

Che a seguito delle misure di contenimento disposte con l' Ordinanza del Commissario ad Acta n. 1 del 19.5.2023 sono vigenti su tutto il territorio comunale i seguenti divieti, obblighi e prescrizioni:

- Divieto di alimentazione/foraggiamento, avvicinamento e disturbo ai cinghiali;
- Segnalazione di eventuali carcasse di cinghiali o cinghiali moribondi al seguente numero telefonico **0966 374208**;
- Raccomandazione di disinfezione delle scarpe all'uscita dalle aree agricole e naturali;
- Rispetto rigoroso degli orari previsti per il servizio di raccolta rifiuti per l'esposizione dei mastelli;
- Divieto delle attività venatorie di qualsiasi tipologia;
- Possibilità di svolgere nelle aree agricole e naturali attività umane, ludico-ricreative e sportive di qualsiasi genere purché preventivamente autorizzate dalle autorità comunali, previo parere dell'Autorità Competente Locale (ACL) e previa comunicazione al Commissario Straordinario PSA che ne verifica la conformità alle norme di biosicurezza. Relativamente alla presente misura, ai sensi dell'ordinanza del Commissario Straordinario n.2/2023, potrà essere concessa deroga alla stessa, laddove pervenga motivata richiesta, nel rispetto delle misure di cui all'Allegato 2 all'ordinanza predetta (Misure di biosicurezza previste per le deroghe ai divieti delle attività in zona di restrizione II PSA) e previa adeguata attività formativa/informativa;
- Costruzione o rafforzamento di barriere fisiche o di qualsiasi altra struttura o gestione di punti di passaggio naturali o artificiali eventualmente già presenti, a fine di limitare gli spostamenti di suini selvatici;
- Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di suini selvatici se non finalizzata all'abbattimento immediato degli stessi;
- Divieto di movimentazione al di fuori della zona infetta di carne, prodotti a base di carne, trofei ed ogni altro prodotto ottenuto da suini selvatici abbattuti in zona infetta;
- Divieto di utilizzo di fieno e paglia prodotti in zona infetta, con possibilità di deroga a condizione che sia assicurata la tracciabilità degli stessi, al fine di garantire che venga escluso qualsiasi contatto con suini.